

DIRETTIVA 2008/127/CE DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2008****recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) nn. 1112/2002 ⁽²⁾ e 2229/2004 ⁽³⁾ della Commissione fissano le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell'allegato della presente direttiva.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1095/2007 ⁽⁴⁾ è stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo articolo 24 *ter*, che, senza parere scientifico dettagliato dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), consente di includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali esista la ragionevole certezza che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente.
- (3) La Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 24 *bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti sulla salute umana e animale, sulle acque sotterranee e sull'ambiente di una serie di usi proposti dai notificatori per le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva e ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'articolo 24 *ter* del regolamento (CE) n. 2229/2004.
- (4) A norma dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2229/2004, la Commissione ha sottoposto al

comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali i progetti di rapporto sulle sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva. Gli Stati membri e la Commissione hanno riesaminato i rapporti in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, adottandoli, in data 28 ottobre 2008, sotto forma di relazioni di riesame della Commissione. A norma dell'articolo 25 *bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004 la Commissione deve chiedere all'EFSA di esprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il suo parere sui progetti di rapporto.

- (5) Dai vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva soddisfino, in generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi descritti e analizzati nella relazione di riesame della Commissione. È dunque opportuno includere nell'allegato I di tale direttiva le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva, per garantire che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere rilasciate secondo le norme di tale direttiva.
- (6) È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'iscrizione.
- (7) Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall'iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato in modo da garantire il rispetto della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle pertinenti condizioni di cui all'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

- (8) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Ciò non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Se necessario, entro il 28 febbraio 2010, gli Stati membri modificano o revocano in conformità alla direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all'allegato.

Entro tale data, essi verificano in particolare che le sostanze attive dell'allegato soddisfino le condizioni dell'allegato I della suddetta direttiva, escluse quelle di cui alla parte B dell'iscrizione di tali sostanze attive, e verificano anche che i titolari delle autorizzazioni dispongano, in conformità alle condizioni dell'articolo 13 della medesima direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell'allegato II della stessa, o possano accedervi.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano — in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato — ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2009. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all'allegato, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 agosto 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all'allegato, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 agosto 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente della direttiva o delle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze di cui trattasi nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Le voci che seguono vanno aggiunte alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«224	Acido acetico Numero CAS: 64-19-7 Numero CIPAC: non assegnato	Acido acetico	≥ 980 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
225	Solfato di alluminio e ammonio Numero CAS: 7784-26-1 Numero CIPAC: non assegnato	Solfato di alluminio e ammonio	≥ 960 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
226	Silicato di alluminio Numero CAS: 1332-58-7 Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile Denominazione chimica: caolino	≥ 999,8 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di alluminio (SANCO/2603/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
227	Acetato di ammonio Numero CAS: 631-61-8 Numero CIPAC: non assegnato	Acetato di ammonio	≥ 970 g/kg Impurezze rilevanti: metalli pesanti quali Pb max. 10 ppm	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acetato di ammonio (SANCO/2986/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
228	Farina di sangue Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	≥ 990 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. Le farine di sangue devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle farine di sangue (SANCO/2604/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
229	Carburo di calcio Numero CAS: 75-20-7 Numero CIPAC: non assegnato	Carburo di calcio Acetiluro di calcio	≥ 765 g/kg Contenente 0,08 – 0,52 g/kg di fosforo di calcio	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carburo di calcio (SANCO/2605/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
230	Carbonato di calcio Numero CAS: 471-34-1 Numero CIPAC: non assegnato	Carbonato di calcio	≥ 995 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbonato di calcio (SANCO/2606/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
231	Biossido di carbonio Numero CAS: 124-38-9	Biossido di carbonio	≥ 99,9 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fumigante. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
232	Denatonio benzoato Numero CAS: 3734-33-6 Numero CIPAC: non assegnato	Benzoato di benzildietil[[2,6-xililcarbamoil]metil]ammonio	≥ 995 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul denatonio benzoato (SANCO/2607/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
233	Etilene Numero CAS: 74-85-1 Numero CIPAC: non assegnato	Etene	≥ 99 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
234	Estratto di Melaleuca alternifolia Numero CAS: Olio di Melaleuca alternifolia 68647-73-4 Componenti principali: terpinene-4-olo 562-74-3 γ-terpinene 99-85-4 α-terpinene 99-86-5 1,8-cineolo 470-82-6 Numero CIPAC: non assegnato	L'olio di Melaleuca alternifolia è una miscela complessa di sostanze chimiche.	Componenti principali: terpinene-4-olo ≥ 300 g/kg γ-terpinene ≥ 100 g/kg α-terpinene ≥ 50 g/kg 1,8-cineolo tracce	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto di Melaleuca alternifolia (SANCO/2609/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
235	Residui di distillazione dei grassi Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	≥ 40 % di acidi grassi clivati Impurezze rilevanti: Ni max. 200 mg/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
236	Acidi grassi da C7 a C20 Numero CAS: 112-05-0 (acido pelargonico) 67701-09-1 (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18) 124-07-2 (acido caprilico) 334-48-5 (acido caprico) 143-07-7 (acido laurico) 112-80-1 (acido oleico) 85566-26-3 (esteri metilici degli acidi grassi C8-C10) 111-11-5 (ottanoato di metile) 110-42-9 (decanoato di metile) Numero CIPAC: non assegnato	Acido nonanoico Acido caprilico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi) Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis-9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi) Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici	≥ 889 g/kg (acido pelargonico) ≥ 838 g/kg acidi grassi ≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
237	Estratto d'aglio Numero CAS: 8008-99-9 Numero CIPAC: non assegnato	Concentrato di succo d'aglio alimentare	≥ 99,9 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come repellente, insetticida e nematocida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'aglio (SANCO/2612/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
238	Acido gibberellico Numero CAS: 77-06-5 Numero CIPAC: 307	Acido (3S,3aR,4S,4aS,7-S,9aR,9bR,12S)-7,12-diidrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carbossilico Alt: Acido (3S,3aR,4S,4aS,6-S,8aR,8bR,11S)-6,11-diidrossi-3-metil-12-metilene-2-osso-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperidroindenol (1,2-b) furan-4-carbossilico	≥ 850 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido gibberellico (SANCO/2613/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
239	Gibberelline Numero CAS: GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 Miscela di GA4A7: 8030-53-3 Numero CIPAC: non assegnato	GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazulenol[1,2-b]furan-4-carbossilico GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3-propenoazulenol[1,2-b]furan-4-carbossilico	Rapporto di riesame (SANCO/2614/2008).	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle gibberelline (SANCO/2614/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
240	Hydrolysed proteins Idrolizzato ureico di melasse di barbabietola Idrolizzato proteico di collagene Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	Idrolizzato ureico di melasse di barbabietola: equivalente minimo di proteine grezze: 360 g/kg (36 % p/p) Idrolizzato proteico di collagene: contenuto di azoto organico > 240 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
241	Solfato di ferro Solfato di ferro (II) anidro: Numero CAS: 7720-78-7 Solfato di ferro (II) monoidrato: Numero CAS: 17375-41-6 Solfato di ferro (II) eptaidrato: Numero CAS: 7782-63-0 Numero CIPAC: non assegnato	Solfato di ferro (II)	Solfato di ferro (II) anidro ≥ 367,5 g/kg Solfato di ferro (II) monoidrato ≥ 300 g/kg Solfato di ferro (II) eptaidrato ≥ 180 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
242	Kieselgur (terra diatomacea) Numero CAS: 61790-53-2 Numero CIPAC: 647	Kieselgur (terra diatomacea)	920±20 g SiO ₂ /kg DE Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 µm)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla terra diatomacea (SANCO/2617/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
243	Calcare Numero CAS: 1317-65-3 Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	≥ 980 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PART E A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PART E B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul calcare (SANCO/2618/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
244	Metil nonil chetone Numero CAS: 112-12-9 Numero CIPAC: non assegnato	Undecan-2-one	≥ 975 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PART E A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PART E B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metilnonil chetone (SANCO/2619/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
245	Pepe Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Pepe nero – Piper nigrum	Miscela complessa di sostanze chimiche, il cui tenore in piperina come marcatore dovrebbe essere almeno del 4 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pepe (SANCO/2620/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
246	Oli vegetali/Olio di citronella Numero CAS: 8000-29-1 Numero CAS: 8000-29-1	L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche. The main components are: I componenti principali sono i seguenti: Geraniolo ((E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-olo), Citronellolo (3,7-dimetil-6-octan-2-olo), Acetato di geraniolo (3,7-dimetil-6-octen-1-il acetato).	Impurezze rilevanti: metil eugenolo e metil-isoeugenolo max. 0,1 %.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
247	Oli vegetali/Olio di chiodi di garofano Numero CAS: 94961-50-2 (olio di chiodi di garofano) 97-53-0 (eugenolo – componente principale) Numero CIPAC: non assegnato	L'olio di chiodi di garofano è una miscela complessa di sostanze chimiche. Il componente principale è l'eugenolo.	≥ 800 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
248	Oli vegetali/Olio di colza Numero CAS: 8002-13-9 Numero CIPAC: non assegnato	Olio di colza	L'olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
249	Oli vegetali/Olio di menta verde Numero CAS: 8008-79-5 Numero CIPAC: non assegnato	Olio di menta verde	≥ 550 g/kg come L-carvone	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di menta verde (SANCO/2624/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
250	Idrogenocarbonato di potassio Numero CAS: 298-14-6 Numero CIPAC: non assegnato	Idrogenocarbonato di potassio	≥ 99,5 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
251	Putrescina (1,4-diaminobutano) Numero CAS: 110-60-1 Numero CIPAC: non assegnato	Butano-1,4-diammina	≥ 990 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla putrescina (SANCO/2626/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
252	Piretrine Numero CAS: (A) e (B): Piretrine: 8003-34-7 Estratto A: estratti di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> : 89997-63-7 piretrina 1: CAS 121-21-1 piretrina 2: CAS 121-29-9 cinerina 1: CAS 25402-06-6 cinerina 2: CAS 121-20-0 jasmolina 1: CAS 4466-14-2 jasmolina 2: CAS 1172-63-0 Estratto B: piretrina 1: CAS 121-21-1 piretrina 2: CAS 121-29-9 cinerina 1: CAS 25402-06-6 cinerina 2: CAS 121-20-0 jasmolina 1: CAS 4466-14-2 jasmolina 2: CAS 1172-63-0 Numero CIPAC: 32	Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche.	Estratto A: ≥ 500 g/kg piretrine Estratto B: ≥ 480 g/kg piretrine	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
253	Sabbia di quarzo Numero CAS: 14808-60-7 Numero CIPAC: non assegnato	Quarzo, biossido di silicio, silice, SiO ₂	≥ 915 g/kg Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 µm)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PART E A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PART E B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sabbia di quarzo (SANCO/2628/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
254	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce Numero CAS: 100085-40-3 Numero CIPAC: non assegnato	Olio di pesce	≥ 99 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PART E A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. L'olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1774/2002. PART E B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
255	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora Numero CAS: 98999-15-6 Numero CIPAC: non assegnato	Grasso di pecora	Grasso di pecora puro contenente una concentrazione massima di acqua dello 0,18 % p/p.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PART E A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. Il grasso di pecora deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1774/2002. PART E B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul grasso di pecora (SANCO/2630/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
256	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo Numero CAS: 8002-26-4 Numero CIPAC: non assegnato	Tallolio grezzo	Il tallolio grezzo è una miscela complessa di resina di tallolio e acidi grassi.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tallolio grezzo (SANCO/2631/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
257	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio Numero CAS: 8016-81-7 Numero CIPAC: non assegnato	Pece di tallolio	Miscela complessa di esteri di acidi grassi, resina e piccole quantità di dimeri e trimeri di acidi resinici e acidi grassi.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pece di tallolio (SANCO/2632/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
258	Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine) Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Estratto d'alga marina	L'estratto d'alga marina è una miscela complessa. I principali componenti marcatori sono: mannitolo, fucoidani e alginati. Relazione di riesame SANCO/2634/2008	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'alga marina (SANCO/2634/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
259	Silicato di sodio e alluminio Numero CAS: 1344-00-9 Numero CIPAC: non assegnato	Silicato di sodio e alluminio: $\text{Na}_x[(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y] \times z\text{H}_2\text{O}$	1 000 g/kg	1 September 2009	31 August 2019	PART E A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PART E B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di sodio e alluminio (SANCO/2635/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
260	Ipoclorito di sodio Numero CAS: 7681-52-9 Numero CIPAC: non assegnato	Ipoclorito di sodio	10 % (p/p) espresso come cloro	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PART E A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come disinfettante. PART E B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ipoclorito di sodio (SANCO/2988/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
261	Feromoni di lepidotteri a catena lineare (E)-5-decen-1-il acetato CAS No: 38421-90-8 Numero CIPAC: non assegnato (E)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 38363-29-0 Numero CIPAC: non assegnato (E/Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: non disponibile Numero CIPAC: non disponibile (Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 28079-04-1 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-9-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 16974-11-1 Numero CIPAC: 422 (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato Numero CAS: 54364-62-4 Numero CIPAC: non assegnato (E)-11-tetradecen-1-il acetato Numero CAS: 33189-72-9 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-9-tetradecen-1-il acetato Numero CAS: 16725-53-4 Numero CIPAC: non assegnato	Acetate group: (E)-5-decen-1-il acetato (E)-8-dodecen-1-il acetato (E/Z)-8-dodecen-1-il acetato come singoli isomeri (Z)-8-dodecen-1-il acetato (Z)-9-dodecen-1-il acetato (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato (E)-11-tetradecen-1-il acetato (Z)-9-tetradecen-1-il acetato	Review report (SANCO/2633/2008)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	(Z)-11-tetradecen-1-il acetato Numero CAS: 20711-10-8 Numero CIPAC: non assegnato	(Z)-11-tetradecen-1-il acetato				
	(Z, E)-9, 12- tetradecadien -1-il acetato Numero CAS: 31654-77-0 Numero CIPAC: non assegnato	(Z, E)-9, 12- tetradecadien-1-il acetato				
	Z-11-esadecen-1-il acetato Numero CAS: 34010-21-4 Numero CIPAC: non assegnato	Z-11-esadecen-1-il acetato				
	(Z, E)-7, 11- esadecadien -1-il acetato Numero CAS: 51606-94-4 Numero CIPAC: non assegnato	Z, E)-7, 11- esadecadien-1-il acetato				
	(E, Z)-2, 13- ottadecadien -1-il acetato Numero CAS: 86252-65-5 Numero CIPAC: non assegnato	(E, Z)-2, 13- ottadecadien-1-il acetato				
	Gruppo alcoli: (E)- 5-decen-1-olo Numero CAS: 56578-18-8 Numero CIPAC: non assegnato	Gruppo alcoli: (E)- 5-decen-1-olo (Z)-8-dodecen-1-olo				
	(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo Numero CAS: 33956-49-9 Numero CIPAC: non assegnato	(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo				
	tetradecan-1-olo Numero CAS: 112-72-1 Numero CIPAC: non assegnato	tetradecan-1-olo				

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	(Z)-11-esadecen-1-olo Numero CAS: 56683-54-6 Numero CIPAC: non assegnato Gruppo aldeidi: (Z)-7-tetradecenale Numero CAS: 65128-96-3 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-9-esadecenale Numero CAS: 56219-04-6 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-11-esadecenale Numero CAS: 53939-28-9 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-13-ottadecenale Numero CAS: 58594-45-9 Numero CIPAC: non assegnato Miscela di acetati: i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 28079-04-1 Numero CIPAC: non assegnato e ii) dodecil acetato Numero CAS: 112-66-3 Numero CIPAC: non assegnato i) (Z)-9-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 16974-11-1 Numero CIPAC: 422 nonché	(Z)-11-esadecen-1-olo Gruppo aldeidi: (Z)-7-tetradecenale (Z)-9-esadecenale (Z)-11-esadecenale (Z)-13-ottadecenale Miscela di acetati: i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato and ii) Dodecyl acetate; i) (Z)-9-dodecen-1-il acetato e				

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	ii) dodecil acetato Numero CAS: 112-66-3 Numero CIPAC: 422; i) (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato Numero CAS: 55774-32-8 Numero CIPAC: non assegnato e ii) (E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato Numero CAS: 54364-63-5 Numero CIPAC: non assegnato i) (Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato e ii) (Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato Numero CAS: i) e ii) 53042-79-8 Numero CAS: i) 52207-99-5 Numero CAS: ii) 51606-94-4 Numero CIPAC: non assegnato Miscela di aldeidi: i) (Z)-9-esadecenale Numero CAS: 56219-04-6 Numero CIPAC: non assegnato e ii) (Z)-11-esadecenale Numero CAS: 53939-28-9 CIPAC: non assegnato e iii) (Z)-13-ottadecenale Numero CAS: 58594-45-9 Numero CIPAC: non assegnato	ii) dodecil acetato; i) (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato, e ii) (E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato; i) (Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato e ii) (Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato; Blends aldehydes: i) (Z)-9-esadecenale e ii) (Z)-11-esadecenale e iii) (Z)-13-ottadecenale;				

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	Miscugli di miscele: i) (E)-5-decen-1-yl acetate Numero CAS: 38421-90-8 Numero CIPAC: non assegnato e ii) (E)-5-decen-1-ol Numero CAS: 56578-18-8 Numero CIPAC: non assegnato; i) (E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate Numero CAS: come singoli isomeri Numero CIPAC: non assegnato; e i) (E)-8-dodecen-1-yl acetate Numero CAS:(E) 38363-29-0 Numero CIPAC: non assegnato e i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 28079-04-1 Numero CIPAC: non assegnato e ii) (Z)-8-dodecen-1-olo Numero CAS: ii) 40642-40-8 Numero CIPAC: non assegnato i) (Z)-11-esadecenale Numero CAS: 53939-28-9 CIPAC: non assegnato e ii) (Z)-11-esadecen-1-il acetato Numero CAS: 34010-21-4 Numero CIPAC: non assegnato	Miscugli di miscele: i) (E)-5-decen-1-il acetato e ii) (E)-5-decen-1-olo; i) (E/Z)-8-dodecen-1-il acetato e i) (E)-8-dodecen-1-il acetato e i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato e ii) (Z)-8-dodecen-1-olo; i) (Z)-11-esadecenale e ii) (Z)-11-esadecen-1-il acetato				

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
262	Cloridrato di trimetilammina Numero CAS: 593-81-7 Numero CIPAC: non assegnato	Cloridrato di trimetilammina	≥ 988 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridrato di trimetilammina (SANCO/2636/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
263	Urea Numero CAS: 57-13-6 Numero CIPAC: 8352	Urea	≥ 98 %p/p	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva e fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'urea (SANCO/2637/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
264	Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato Numero CAS: 78617-58-0 Numero CIPAC: non assegnato	Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato	≥ 75 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
265	Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato Numero CAS: 135459-81-3 Numero CIPAC: non assegnato	Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato	≥ 90 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (SANCO/2650/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.